



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

15030 provincia di Alessandria

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti

**AI SENSI DELL'ART.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11/02/1998 N.32
E L.R. N.8 DEL 23.4.1999**

All. Delib.ccn.55 in data 29.11.1999

SOMMARIO

- ART.1 – DEFINIZIONI
- ART.2 – ZONA OMOGENEA REGIONALE
- ART.3 – ZONA OMOGENEA A LIVELLO COMUNALE
- ART.4 – SUPERFICIE MINIMA DELL'AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
- ART.5 – DISTANZE MINIME PER LE NUOVE POSIZIONI
- ART.6 – VINCOLO DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTE L'UTILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE FONDIARIA
- ART.7 – INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI ALL'INTERNO DELLE ZONE COMPRESSE NELLE FASCE DI RISPETTO DI CUI AGLI ARTT. 16,17 E 18 DEL D.Lgs 285/92 RECANTE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E S.M.I.
- ART.8 – MODIFICA DEGLI IMPIANTI
- ART.9 – POTENZIAMENTO
- ART.10 – NUOVE AUTORIZZAZIONI
- ART.11 – RETE DEGLI IMPIANTI GPL
- ART.12 – RETE DEGLI IMPIANTI METANO E LORO LOCALIZZAZIONE
- ART.13 – IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE AD USO PRIVATO
- ART.14 – COLLAUDO
- ART.15 – SISTEMA INFORMATIVO E OSSERVATORIO
- ART.16 – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI
- ART.17 – ESENZIONI
- ART.18 – TURNI DI RIPOSO
- ART.19 – SERVIZIO NOTTURNO
- ART.20 – DEROGHE
- ART.21 – FERIE
- ART.22 – NORME TRANSITORIE
- ART.23 - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO: PLANIMETRIA IN SCALA 1:5000

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Si intende per rete l'insieme di punti di vendita eroganti benzine, miscele di benzine e olio lubrificante, gasolio GPL e metano per autotrazione.
2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica del carburante per autotrazione con le relative attrezzature e accessori.
3. Gli impianti che costituiscono la rete sono convenzionalmente classificati nel seguente modo:
 - a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, comprendente locali per il lavaggio sia ingrassaggio sia altri servizi per l'autoveicolo, nonché' dotato di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;
 - b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari esclusi i locali per lavaggio sia ingrassaggio sia altri servizi per l'autoveicolo
 - c) chiosco: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli, nonché da un eventuale locale adibito a servizi igienici;
 - d) punto sia isolato sia appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria:
4. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente sia i volumi sia le quantità trasferite.

Esso è composto da:

- a) una pompa o un sistema di adduzione
- b) un contatore o un misuratore
- c) una pistola o una valvola di intercettazione
- d) tubazioni che lo connettono.

5. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
6. Si intende per Self-service pre- pagamento il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.
7. Si intende per Self-service post- pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.
8. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione , sulla base dei dati risultanti dai prospetti di chiusura annuale dei registri di carico e scarico depositati presso il competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

ART.2
ZONA OMOGENEA REGIONALE

Nell'elenco dei comuni appartenenti alle cinque zone omogenee regionali riportato nell'allegato "A" alla L.R. n. 8 del 23/4/1999 (art.6) il Comune di Villanova Monferrato appartiene a quelli definiti: ZONA 3 – Transizione.

ART.3
ZONE OMOGENEE A LIVELLO COMUNALE

Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale viene ripartito in quattro zone omogenee, di cui alla planimetria in scala 1:5.000 allegata al presente Regolamento, così definite:

a) Zona 1. Centri storici:

le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui agli articoli 19 e 81 della legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Zona 2. Zone residenziali:

le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza:

c) Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali- artigianali e per servizi commerciali di vario tipo):

le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

d) Zona 4. Zone agricole:

le parti del territorio destinate ad attività agricole.

ART.4
SUPERFICIE MINIMA DELL'AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 32/1998, l'area di nuovo insediamento dell'impianto, comprensiva dei percorsi di ingresso e uscita, deve avere le superfici minime, espresse in metri quadrati, così indicate:

TIPO DI IMPIANTO	Zona 2 mq.	Zona 3 mq.	Zona 4 mq.
Staz. di servizio	1000	1200	1500
Staz. di rifornimento	800	1000	1200
Chiosco	400	500	700

2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.
4. Per gli impianti definiti sia punti isolati sia appoggiati, per i quali non si richiede una Superficie minima, è richiesta comunque la presenza dell'area fuoristrada.

ART.5
DISTANZE MINIME PER LE NUOVE POSIZIONI

1. Stabilito che il Comune di Villanova Monferrato appartiene alla zona omogenea a livello regionale definita ZONA 3 – Transizione, il posizionamento dei nuovi impianti deve avvenire tenendo conto delle quattro zone omogenee a livello comunale, in funzione dei valori precisati nella seguente tabella con un margine di oscillazione del 15%:

Zone reg.li omogenee per livello di urbanizzazione	Zone omogenee comunali (distanze in metri)		
	Zona 2	Zona 3	Zona 4
medio – alto	200	300	600
transizione	300	400	800
preval. rurali e rurali	400	500	1000

5. Non sono definite le distanze per la zona omogenea i (centro storico) in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti.
6. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti che abbiano in comune anche un solo prodotto.
7. La distanza tra impianti di comuni confinanti che appartengono sia a zone con eguale o diverso livello di urbanizzazione sia a diverse zone omogenee comunali è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nella suddetta tabella.

ART.6
VINCOLI DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTE L'UTILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE FONDIARIA

- a) La superficie coperta del complesso dei fabbricati e manufatti a qualunque uso destinati non potranno superare il 33 % della superficie dell'area di localizzazione dell'impianto;
- b) L'altezza massima consentita per i fabbricati di cui al precedente punto a) è di mt.7,50.
- c) Dovranno essere riservate superfici destinate alla formazione di spazi verdi nella misura minima di mq. 10 ogni 50 mq. di superficie coperta, con un minimo fisso pari al 15 % della superficie fondiaria.

ART.7
INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI ALL 'INTERNO
DELLE ZONE COMPRESSE NELLE FASCE DI RISPETTO DI CUI AGLI ARTT. 16,17 E 18 DEL
D. LGS N.285/92 RECANTE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E S.M.I.

All'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni. Vale, per le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti, quanto disposto dall'art.14 secondo comma delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C.

ART.8
MODIFICA DEGLI IMPIANTI

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) aggiunta di colonnine per carburanti già autorizzati;
- b) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già autorizzati;
- c) erogazione di benzina priva di piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina super;
- d) erogazione di benzine mediante strutture già installate per la erogazione di gasolio;
- e) cambio di destinazione sia dei serbatoi sia delle colonnine erogatrici di prodotti già autorizzati;
- f) aumento sia del numero sia della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- g) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
- h) sia detenzione sia aumenti di stoccaggio degli lubrificanti.

2. Non costituiscono modifica nè potenziamento:

- a) sia detenzione sia aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

ART.9
POTENZIAMENTO

1. Il potenziamento consiste nell'aggiunta, in un impianto esistente ed in esercizio, sia di apparecchiature self-service pre- pagamento sia di nuovi carburanti, ad eccezione della benzina priva di piombo. Costituisce altresì potenziamento l'installazione di apparecchiature self-service pre- pagamento su colonnine eroganti benzine prive di piombo, qualora per l'impianto non sia già stata rilasciata autorizzazione per tali apparecchiature. Il potenziamento non costituisce aumento del numero degli impianti esistenti in ciascun comune ai fine del rilascio del relativo provvedimento

2. L'autorizzazione al potenziamento può essere accordata al richiedente che rinunci alla autorizzazione relativa ad altro impianto, installato e funzionante, nell'ambito regionale, di cui possiede la titolarità e previo impegno al suo smantellamento da avviare contestualmente all'ottenimento dell'autorizzazione al potenziamento.

3. L'autorizzazione al potenziamento può altresì essere accordata al richiedente che rinunci alla autorizzazione relativa ad altro impianto nell'ambito regionale, per il quale sia stato emanato provvedimento di autorizzazione allo smantellamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 (Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione).

4. Nel caso di domande non contestuali, ogni richiesta deve essere accompagnata dalla rinuncia alla autorizzazione relativa ad un impianto.

5. Le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, non sono richieste per il potenziamento di impianti costituenti l'unico punto di rifornimento del comune, sempre che si collochi ad una distanza non inferiore a km. 8 dal più vicino punto di vendita, munito del prodotto o delle apparecchiature oggetto del potenziamento richiesto.

6. Per gli interventi di potenziamento non è ammessa la rinuncia ad autorizzazioni relative ad impianti destinati ad assolvere funzioni di pubblica utilità, così come definite dall'articolo 5 della L.R. n.8/99

7. Il richiedente, unitamente alla domanda di potenziamento, deve allegare una auto certificazione da cui risulti la titolarità dell'impianto oggetto di rinuncia ed una effettiva erogazione di carburanti nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza

8. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal comune richiesto, previo parere del comune ove è sito l'impianto oggetto di rinuncia e nulla-osta regionale.

ART.10 **NUOVE AUTORIZZAZIONI**

I Comuni rilasciano le nuove autorizzazioni nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione, vigente al momento del rilascio stesso.

ART.11 **RETE DEGLI IMPIANTI GPL**

Il numero complessivo degli impianti di distribuzione GPL per autotrazione, sia di solo GPL sia misti, non può superare il 15 per cento del totale dei punti di vendita esistenti in ciascuna provincia della Regione. La percentuale, calcolata con arrotondamento per eccesso, è verificata avuto riguardo del numero degli impianti esistenti all'atto della presentazione dell'istanza. A tal fine il comune chiede alla Regione la verifica della suddetta percentuale.

2. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208 (Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione) e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti per la erogazione di GPL di nuova installazione e quelli che si intendono potenziare con il medesimo prodotto devono collocarsi ad una distanza non inferiore a Km. 8, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti, rispetto al più vicino punto di vendita erogante GPL.

Art.12 **RETE DEGLI IMPIANTI DI METANO E LORO LOCALIZZAZIONE**

1. Al fine di favorire il formarsi della domanda verso questo comparto della distribuzione dei carburanti per il conseguimento del risparmio energetico e per la salvaguardia dell'ambiente, l'erogazione di gas metano per autotrazione, ancorchè effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente collocate dal punto di vista della sicurezza, viene autorizzata alle condizioni di cui al comma 2.

2. Onde evitare le concentrazioni geografiche e favorire una equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale, ferme restando tutte le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di impianti di gas metano per autotrazione, a condizione che detti impianti vengano installati ad una distanza non inferiore a Km.8 dal più vicino punto di vendita erogante metano o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione.

Art 13.

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE AD USO PRIVATO

Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione collegati a serbatoi interrati utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di aziende o di imprese private, di Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.

Art. 14.

COLLAUDO

- 1 Il collaudo periodico è predisposto dal Comune competente mediante istituzione di apposita Commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria locale.
- 2 Le nuove autorizzazioni, i potenziamenti e le modifiche non necessitano di collaudo
- 3 Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dalla Amministrazione comunale predisponente, presso le competenti tesorerie comunali.
- 4 Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione Piemonte Direzione Commercio ed Artigianato.

Art. 15.

SISTEMA INFORMATIVO E OSSERVATORIO

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del d.lgs 32/1998, la Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.
2. A tal fine i comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritiene utile acquisire.
3. La Regione Piemonte istituisce un Osservatorio che cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche (comma 3 art. 18 L.R. n.8 /99)

Art. 16.

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI

1. Il comune determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione (fissato in 52 ore).
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura nei giorni dominicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno
3. Il Comune, in collaborazione con le categorie interessate, curerà la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni dominicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

4. Il Comune, nel rispetto del citato orario settimanale (52 ore) fissa gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

- a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
- c) dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- d) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- e) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
- f) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- g) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
- h) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30.

5. La scelta di una delle opzioni di cui sopra e' comunicata dai gestori all'Amministrazione comunale competente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

6. E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburante anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.

Art. 17. ESENZIONI

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre- pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali, salvo per gli impianti di cui all'art.5 comma 3 della L.R. n.8/99

3. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post- pagamento devono invece osservare gli orari ed i turni fissati dal seguente art.18 (art.22 L.R. n.8/99)

4. Le attività collaterali alla vendita del carburante, fermi restando gli orari ed i turni di riposo festivi, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione.

Art.18. TURNI DI RIPOSO

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti nella misura del 25 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 30 per cento.

2. Il comune, fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 7 comma 1 d.lgs. 32/98, determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza.. La turnazione è effettuata dal gestore, comunque nelle ore pomeridiane.

3. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo e' festivo l'attività e' sospesa nel primo giorno feriale successivo.

Art. 19
SERVIZIO NOTTURNO

1. Il servizio notturno e' svolto dalle ore 22.30 alle ore 6.30 del giorno successivo, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura

Art.20.
DEROGHE

Il Comune può derogare alla presente disciplina ove vi sono esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico

Art. 21.
FERIE

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, è autorizzata dal comune su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.
2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza

ART. 22.
NORME TIRANSITORIE

Per gli impianti esistenti su aree non compatibili fino alla scadenza temporale della concessione in atto, saranno ammesse solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente indispensabili al mantenimento degli usi in atto.

ART.23.
DISPOSIZIONI FINALI

Sono fatte comunque salve ogni norma di indirizzo programmatico della Regione Piemonte nonché ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, prevenzione incendi, tutela dei beni storici e artistici, ecc